



## Commento relativo

# all'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

---

### I. Situazione iniziale

Nel quadro dell'adeguamento delle ordinanze alla nuova legge sulle derrate alimentari, l'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali<sup>1</sup> (di seguito OASpec) è stata sottoposta a una revisione totale. In questo contesto è stata ripresa il più possibile la legislazione UE vigente, al fine di garantire l'armonizzazione con il diritto dei principali partner commerciali.

Nel 2013 nell'UE è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 609/2013<sup>2</sup>, con il quale è stato abolito il concetto di «prodotti alimentari per un'alimentazione particolare» al fine di porre l'accento sulle «persone con particolari esigenze nutrizionali».

Pertanto il regolamento viene definito con il termine generico «Food for specific groups» (FSG). Esso contiene disposizioni concernenti gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento, gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali, gli alimenti a fini medici speciali e gli alimenti per un'alimentazione mirante al controllo del peso. Tutte le altre derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali (DPPE), come ad es. gli alimenti per sportivi, sono coperte dal regolamento (UE) n. 1924/2006<sup>3</sup>, vale a dire dalle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Le disposizioni sugli alimenti con un ridotto contenuto di glutine sono state recepite nel regolamento (UE) n. 1169/2011<sup>4</sup> (regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti).

---

<sup>1</sup> RS 817.022.104

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 del Consiglio e della Commissione. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0609&rid=1>

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Con il regolamento (UE) n. 609/2013 è stato creato un elenco dell'Unione contenente tutte le sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti oggetto del regolamento e i rispettivi criteri di purezza.

Sulla base degli sviluppi nell'UE, anche nella nuova ordinanza si pone l'accento sulle persone con particolari esigenze nutrizionali e non più sulle derrate alimentari per un'alimentazione particolare. Di conseguenza è stato modificato anche il titolo dell'ordinanza. Le informazioni relative all'assenza di glutine e agli alimenti poveri di lattosio sono disciplinate nella nuova ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). Lo stesso vale per i fitosteroli e i fitostanoli.

La nuova ordinanza sui requisiti igienici definisce il concetto di «pronto al consumo» (inteso come «ready-to-eat»). Tuttavia nella presente ordinanza la locuzione «pronto al consumo» è intesa come «ready-to-use» e comprende i prodotti pronti per essere mangiati e quelli da preparare secondo le istruzioni.

## **II. Spiegazioni relative alle singole disposizioni**

### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

Per motivi di chiarezza, i livelli di suddivisione sono stati aumentati rispetto all'OASpec e sono stati introdotti nuovi capitoli. Questa modifica è stata dettata soprattutto dalla necessità di garantire una maggiore chiarezza nel capitolo sugli alimenti per lattanti, agli alimenti di proseguimento, agli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età.

#### **Art. 1: Oggetto**

Questa ordinanza disciplina la composizione delle DPPE e le informazioni che devono essere fornite nell'ambito della loro distribuzione, nonché la caratterizzazione, la presentazione e la pubblicità delle stesse.

#### **Art. 2: Categorie di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali**

Rispetto al diritto vigente (art. 2 cpv. 2 OASpec) sono state create nuove categorie e ne sono state eliminate altre. Le categorie degli alimenti poveri di proteine e degli alimenti contenenti estratti di malto (ad es. Ovomaltina) sono una peculiarità svizzera. Per quanto riguarda gli alimenti poveri di proteine, si tratta piuttosto di un'indicazione nutrizionale; pertanto le disposizioni in materia sono state spostate nelle indicazioni nutrizionali dell'OID. Poiché la categoria degli alimenti contenenti estratti di malto non è più attuale, le relative disposizioni sono state abolite.

Le disposizioni riguardanti i surrogati di sale commestibile e il sale dietetico non sono state recepite nell'ODPPE, poiché questi prodotti sono disciplinati nelle indicazioni sulla salute dell'OID.

Gli integratori alimentari sono ora definiti in un'ordinanza specifica e pertanto non sono più disciplinati insieme alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali.

Come menzionato al punto I, d'ora in avanti i prodotti senza glutine e quelli poveri di lattosio nonché gli alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli ed esteri di fitostanolo saranno disciplinati nell'OID, in conformità con la legislazione UE.

A differenza dell'UE, in Svizzera gli alimenti per sportivi sono disciplinati da diversi anni. Essendosi dimostrate efficaci, le disposizioni in materia sono state mantenute nell'ordinanza.

### **Art. 3: Requisiti**

Il capoverso 1 definisce i requisiti per le sostanze che vengono aggiunte alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali.

Con il capoverso 2 vengono creati i presupposti per un elenco (allegato 1) che stabilisce quali sostanze nutritive possono essere aggiunte alle diverse categorie, in conformità con l'allegato o l'elenco dell'Unione del regolamento (UE) n. 609/2013. Alle DPPE possono inoltre essere aggiunte sostanze ammesse in qualità di «novel food», ai sensi della nuova ordinanza del DFI concernente le nuove derrate alimentari. Nelle autorizzazioni è stabilita anche la finalità specifica di tali sostanze. L'utilizzo di una sostanza «novel food» implica che è stata ammessa per la relativa categoria alimentare.

Il capoverso 3 stabilisce che le derrate alimentari descritte devono essere conformi alle esigenze nutrizionali delle persone alle quali sono destinate.

Il capoverso 4 stabilisce che le DPPE non possono contenere sostanze o concentrazioni di sostanze pericolose per la salute.

Il capoverso 5 stabilisce che le DPPE possono essere immesse sul mercato solamente preconfezionate, a meno che non siano vendute ai consumatori per il consumo diretto.

Il capoverso 6 contiene disposizioni speciali per i nanomateriali.

### **Art. 4: Caratterizzazione**

Con la revisione della legislazione in materia di caratterizzazione, la dichiarazione del valore nutritivo è diventata obbligatoria per tutti gli alimenti (art. 3 cpv. 1 lett. n OID). In linea generale l'utilizzo del termine «dietetico» non è più ammesso. Ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013 assume particolare rilievo il regime alimentare, vale a dire le esigenze nutrizionali. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono disciplinate nei singoli capitoli mentre gli integratori alimentari sono regolati in un'ordinanza specifica.

L'articolo 4 stabilisce che per le DPPE le indicazioni necessarie ai sensi dell'OID devono essere integrate da informazioni sull'uso appropriato delle stesse, che la dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria a prescindere dalle dimensioni dell'imballaggio e che tutte le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili.

## **Capitolo 2: Derrate alimentari per lattanti e bambini in tenera età**

Ai sensi delle considerazioni contenute nel regolamento (UE) 609/2013, entro luglio 2015 avrebbero dovuto essere presentate disposizioni adeguate per tale fascia di popolazione. Tuttavia per ora queste disposizioni sono state emanate solo per gli alimenti per lattanti e di proseguimento con il regolamento (UE) n. 2016/127<sup>5</sup>. Pertanto le norme concernenti gli alimenti

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2016/127 della Commissione del 25 settembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia, GU L 25 del 02.02.2016, pag. 1.

per lattanti e di proseguimento sono state armonizzate con il diritto UE, mentre quelle in materia di alimenti per lo svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemento sono state mantenute sostanzialmente invariate.

## **Sezione 1: Alimenti per lattanti**

Per motivi di chiarezza, l'articolo 17a OASpec riguardante la caratterizzazione è stato suddiviso in 3 articoli. L'articolo 7 disciplina la caratterizzazione generale, l'articolo 8 la dichiarazione del valore nutritivo e l'articolo 9 la presentazione e la pubblicità.

### **Art. 5: Definizione**

I capoversi 1 e 2 di questo articolo corrispondono ai capoversi 1 e 2 dell'articolo 17 OASpec. Sono stati effettuati unicamente alcuni adeguamenti linguistici che tuttavia non si ripercuotono sul contenuto.

### **Art. 6: Requisiti**

I requisiti corrispondono a quelli stabiliti nell'articolo 17 capoverso 3 OASpec. Per gli alimenti con un ridotto tenore di proteine non sono più necessari requisiti particolari, poiché il tenore minimo di proteine è stato abbassato per tutti gli alimenti per lattanti.

### **Art. 7: Caratterizzazione: considerazioni generali**

I capoversi 1 e 2 corrispondono letteralmente ai capoversi 1 e 2 dell'articolo 17a OASpec.

Il capoverso 3 definisce i requisiti in materia di caratterizzazione richiesti in aggiunta a quelli di cui all'articolo 4.

Il capoverso 4 contiene altre indicazioni ammesse e i relativi requisiti.

Il capoverso 5 corrisponde in termini di contenuto ai capoversi 6 e 8 dell'articolo 17a.

Il capoverso 6 equivale al capoverso 7 dell'articolo 17a.

### **Art. 8: Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo**

In linea di principio si applicano i requisiti dell'OID (sezione 11).

I capoversi 1 e 2 disciplinano le deroghe a tali disposizioni.

Il capoverso 3 contiene disposizioni aggiuntive.

Il capoverso 4 disciplina le uniche indicazioni nutrizionali e sulla salute ancora ammesse per gli alimenti per lattanti e sostituisce pertanto il capoverso 5 dell'articolo 17a OASpec. Di conseguenza è stato soppresso anche l'allegato 4 OASpec, a cui rimandava il capoverso 5 dell'articolo 17a.

### **Art. 9: Presentazione e pubblicità**

L'articolo 9 riprende nella sostanza l'attuale capoverso 9 dell'articolo 17a.

### **Art. 10: Alimenti per lattanti donati o venduti a basso prezzo**

Questa disposizione è stata introdotta sulla base dell'armonizzazione con il diritto UE.

### **Art. 11: Obbligo di notifica**

Questo articolo corrisponde all'articolo 17b OASpec, fatta eccezione per alcuni adeguamenti linguistici e precisazioni.

## **Sezione 2: Alimenti di proseguimento**

Le disposizioni sugli alimenti di proseguimento sono state armonizzate con quelle del regolamento (UE) n. 2016/127.

A fini di chiarezza, l'articolo 18a OASpec è stato suddiviso in 3 articoli. L'articolo 14 disciplina la caratterizzazione generale, l'articolo 15 la dichiarazione del valore nutritivo e l'articolo 16 la presentazione e la pubblicità. D'ora in avanti sarà previsto un obbligo di notifica anche per una parte degli alimenti di proseguimento (articolo 17).

### **Art. 12: Definizione**

Questo articolo corrisponde all'articolo 18 capoverso 1 OASpec. Contrariamente alla legislazione UE, è stato mantenuto il campo di applicazione per i bambini fino ai 3 anni. L'aspetto importante è rappresentato dal fatto che nella presente definizione sono compresi anche le bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini in tenera età. In tal modo non sussiste una lacuna nel diritto Svizzero come nel caso dell'UE.

### **Art. 13: Requisiti**

Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 18 capoverso 2 OASpec.

### **Art. 14: Caratterizzazione: considerazioni generali**

I capoversi 1 e 2 corrispondono letteralmente ai capoversi 1 e 2 dell'articolo 18a OASpec.

Il capoverso 3 definisce i requisiti in materia di caratterizzazione richiesti in aggiunta a quelli di cui all'articolo 4.

Il capoverso 4 contiene altre indicazioni ammesse e i relativi requisiti.

Il capoverso 5 corrisponde in termini di contenuto ai capoversi 3 lettera e e 6 dell'articolo 18a OASpec, ma è stato formulato in maniera più precisa, come nell'UE.

Il capoverso 6 equivale al capoverso 7 dell'articolo 18a OASpec.

### **Art. 15: Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo**

In linea di principio si applicano i requisiti dell'OID (sezione 11).

I capoversi 1 e 2 disciplinano le deroghe a tali disposizioni.

Il capoverso 3 contiene disposizioni aggiuntive.

Il capoverso 4 disciplina le diciture ammesse sul lattosio.

### **Art. 16: Presentazione e pubblicità**

L'articolo 16 riprende nella sostanza l'attuale capoverso 8 dell'articolo 18a OASpec.

### **Art. 17: Obbligo di notifica**

Si tratta di una nuova disposizione, introdotta anche nell'UE, che disciplina l'obbligo di notifica degli alimenti di proseguimento.

### **Sezione 3: Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini in tenera età**

#### **Art. 18: Definizione**

Questo articolo corrisponde all'articolo 19 capoversi 1 e 2 OASpec, fatta eccezione per qualche adeguamento di minore entità. Per una migliore leggibilità, l'articolo 19 OASpec è stato suddiviso in tre articoli (artt. 18 - 20): definizione, requisiti e caratterizzazione.

Per «bambini in età compresa tra quattro mesi e tre anni» si intendono i lattanti a partire dal quinto mese di vita (al termine del quarto mese) e i bambini fino al compimento di tre anni.

#### **Art. 19: Requisiti**

Questo articolo corrisponde ai capoversi 3 - 6 dell'articolo 19 OASpec, fatta eccezione per qualche adeguamento linguistico di minore entità.

#### **Art. 20: Caratterizzazione: considerazioni generali**

Questo articolo corrisponde all'articolo 19 capoverso 7 OASpec.

#### **Art. 21: Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo**

Questo articolo corrisponde all'articolo 19 capoversi 9 e 10 OASpec. La novità è rappresentata dalla dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo.

### **Sezione 4: Disposizioni comuni sui residui di prodotti fitosanitari e sui valori massimi in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età**

Questa nuova sezione contiene disposizioni riguardanti i residui di prodotti fitosanitari e i relativi valori massimi, vigenti per tutti gli alimenti per lattanti e bambini in tenera età della presente ordinanza.

#### **Art. 22: Residui di prodotti fitosanitari e valori massimi**

Questo articolo contiene disposizioni particolari riguardanti i residui di antiparassitari e i relativi valori massimi. I requisiti sono stati recepiti dal regolamento 2016/127 per gli alimenti per lattanti e di proseguimento e dalla direttiva 2006/125/CE<sup>6</sup> per gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e sono disciplinati solo in parte nel diritto vigente. Con le presenti disposizioni viene introdotto il divieto di determinati antiparassitari in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento e alimenti per lo svezzamento a base di cereali, in conformità con le disposizioni europee. In tal modo è stata colmata una lacuna nel diritto svizzero. Sono stati inoltre recepiti nell'ODPPE i valori limite attualmente disciplinati nell'Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti<sup>7</sup>.

### **Capitolo 3: Alimenti destinati a fini medici speciali**

Gli articoli 23 - 25 e 27 - 28 corrispondono all'articolo 20a OASpec, che per una migliore leggibilità è stato suddiviso in cinque articoli: definizione, categorie di alimenti destinati a fini medici speciali, requisiti, obbligo di notifica e caratterizzazione. Gli articoli 26, 30 e 31 contengono

---

<sup>6</sup> Direttiva 2006/125/CE della Commissione del 5 dicembre 2006 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini; GU L 339 del 06.12.2006, pag. 16.

<sup>7</sup> RS 817.021.23

nuove disposizioni che disciplinano nello specifico gli alimenti destinati a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini in tenera età. Per il resto il testo ha subito solo qualche piccolo adeguamento di natura linguistica.

#### **Art. 23: Definizione**

L'articolo 17 corrisponde all'articolo 20a capoverso 1 OASpec.

#### **Art. 24: Categorie di alimenti destinati a fini medici speciali**

Questo articolo corrisponde all'articolo 20a capoversi 2 e 3 OASpec.

#### **Art. 25: Requisiti**

Questo articolo corrisponde all'articolo 20a capoverso 4 OASpec. Le modifiche apportate sono di natura esclusivamente linguistica e illustrativa.

#### **Art. 26: Residui di prodotti fitosanitari e valori massimi negli alimenti destinati a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini in tenera età**

Questo nuovo articolo contiene disposizioni particolari riguardanti i residui di antiparassitari e i relativi valori massimi. I requisiti sono stati recepiti dal regolamento 2016/128<sup>8</sup> per gli alimenti destinati a fini medici speciali. Agli alimenti a fini medici speciali sviluppati per i lattanti e i bambini in tenera età si applicano i medesimi requisiti sui residui di prodotti fitosanitari previsti per gli alimenti per lattanti e di proseguimento, gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemento.

#### **Art. 27: Obbligo di notifica**

Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 20a capoverso 5 OASpec. L'obbligo d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 20a capoverso 6 OASpec è stato abolito. Questa pratica è stata adeguata a quella dell'UE e prevede ora che i prodotti possano discostarsi per quanto riguarda una o più sostanze dai requisiti standard di cui all'allegato 9, a condizione che tale divergenza sia resa necessaria dalla destinazione specifica del prodotto. Queste modifiche possono essere effettuate solo nell'ambito della responsabilità personale del fabbricante e se sono scientificamente fondate.

#### **Art. 28: Caratterizzazione: considerazioni generali**

Questo articolo corrisponde all'articolo 20a capoversi 7 e 9 OASpec.

#### **Art. 29: Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo**

Questo articolo corrisponde all'articolo 20a capoverso 8 OASpec, ma è stato adeguato alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/128, in base alle quali è richiesta una motivazione per l'utilizzo del prodotto e sono vietate indicazioni nutrizionali e sulla salute. Ai sensi di questa ordinanza le informazioni necessarie per un utilizzo corretto dell'alimento (ad esempio indicazioni specifiche sulla composizione nutrizionale o sul tenore di glutine o lattosio) non sono considerate indicazioni nutrizionali o sulla salute.

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali, GU L 25 del 02.02.2016, pag. 30.

### **Art. 30: Caratterizzazione: alimenti destinati a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti**

Questa nuova disposizione disciplina i requisiti in materia di caratterizzazione applicabili, in aggiunta all'articolo 28, agli alimenti destinati a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti.

### **Art. 31: Pubblicità degli alimenti destinati a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti**

L'articolo 31 disciplina ora la pubblicità degli alimenti destinati a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti. Un'«offerta al pubblico» sussiste ad esempio se i prodotti sono esposti o offerti in un luogo in cui circolano numerose persone che potenzialmente potrebbero prendere il prodotto e cederlo ad altri.

## **Capitolo 4: Alimenti per un'alimentazione mirante al controllo del peso**

### **Art. 32: Definizione**

Questa disposizione corrisponde all'articolo 16 capoverso 1 OASpec. Una volta redatti gli atti delegati, nell'UE potranno essere vendute soltanto razioni giornaliere complete. Poiché tali disposizioni non sono ancora state emanate, è stato mantenuto l'attuale sistema.

### **Art. 33: Categorie di alimenti per un'alimentazione mirante al controllo del peso**

Questo articolo corrisponde al capoverso 2 dell'articolo 16 OASpec.

### **Art. 34: Requisiti**

Questo articolo corrisponde ai capoversi 3 e 4 dell'articolo 16 OASpec.

### **Art. 35: Caratterizzazione**

Questo articolo corrisponde ai capoversi 5 - 8 dell'articolo 16 OASpec.

## **Capitolo 5: Alimenti per sportivi**

A livello europeo la Svizzera è stata uno dei primi Paesi a emanare disposizioni di legge per tali prodotti. Nel regolamento (UE) n. 609/2013 è prevista la redazione di un rapporto per chiarire se la regolamentazione di tali prodotti continuerà a essere di competenza degli Stati membri oppure se è opportuno emettere prescrizioni europee. Il rapporto dell'UE sulla regolamentazione degli alimenti per sportivi è stata pubblicata e propone di non disciplinare più questi prodotti in modo specifico, bensì di trattarli come alimenti «comuni». Pertanto prossimamente la Svizzera dovrà rivedere la presente ordinanza.

Il capitolo 5 corrisponde all'articolo 20 OASpec. Tuttavia il titolo è stato modificato da «alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico (alimenti di complemento)» ad «alimenti per sportivi». Per una migliore leggibilità l'articolo 20 OASpec è stato suddiviso in quattro articoli. Sulla base dei pareri forniti nella consultazione e d'intesa con l'Ufficio federale dello sport, il termine è stato adeguato e sono stati stabiliti valori massimi per le vitamine, i sali minerali e altre sostanze, affinché non sussistano differenze rispetto agli integratori alimentari. Non è più previsto il rilascio di autorizzazioni per nuove sostanze. L'articolo 38 è già formulato in modo generico per quanto riguarda l'ammissibilità di additivi. Inoltre l'USAV ha la possibilità di adeguare regolarmente gli allegati (cfr. articoli 38 e 41).



### **Art. 36: Definizione**

La definizione è stata adeguata affinché emerga chiaramente che l'assunzione di alimenti per sportivi è ragionevole solo se il fabbisogno energetico non può essere coperto con alimenti comuni. Spesso durante lo sforzo fisico è più pratico assumere un gel concentrato a base di carboidrati o una bevanda proteica piuttosto che un pasto normale.

### **Art. 37: Categorie di alimenti per sportivi**

Questo articolo corrisponde all'articolo 20 capoverso 2 OASpec.

### **Art. 38: Requisiti**

Gli attuali requisiti per gli alimenti di completamento ai sensi dell'articolo 20 capoversi 1 - 9 OASpec sono stati recepiti con gli opportuni adeguamenti.

L'ammissibilità dell'aggiunta di nuovi tipi di alimenti secondo il capoverso 1 lettera b è basata sugli articoli 15 segg. dell'Ordinanza del ... sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso<sup>9</sup> (ODerr).

### **Art. 39: Richiesta di modifica degli allegati 11 e 12**

Su richiesta motivata l'USAV può inserire ulteriori sostanze nell'allegato 11 e modificare i requisiti delle sostanze già elencate. La stessa possibilità è prevista per i composti di cui all'allegato 12.

### **Art. 40: Caratterizzazione**

Questo articolo corrisponde ai capoversi 11, 13 e 15 dell'articolo 20 OASpec, fatta eccezione per qualche modifica. D'ora in avanti in determinate condizioni le bevande potranno anche essere definite ipotoniche.

## **Capitolo 6: Adeguamento degli allegati**

### **Art. 41:**

L'USAV mantiene la possibilità di adeguare gli allegati dell'ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. Inoltre, se del caso, può stabilire disposizioni transitorie.

## **Capitolo 7: Disposizioni finali**

### **Art. 42: Abrogazione di un altro atto normativo**

L'ordinanza del DFI sugli alimenti speciali è abrogata.

### **Art. 43: Disposizioni transitorie**

Le disposizioni transitorie sono disciplinate a livello centrale nell'articolo 95 ODerr. L'articolo 43 stabilisce che gli alimenti soggetti all'obbligo di notifica ai sensi del diritto anteriore sono considerati notificati e che la dicitura «contiene acido docosaesaenoico (come prescritto dalla legge per gli alimenti per lattanti)» o «contiene DHA (come prescritto dalla legge per gli alimenti

---

<sup>9</sup> RS ...

per lattanti)» può essere utilizzata esclusivamente per alimenti per lattanti immessi sul mercato prima del 22 febbraio 2025.

#### **Art. 44: Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore in concomitanza con la nuova legge sulle derrate alimentari e con le altre ordinanze basate sull'ODerr.

### **Allegati**

#### **Allegato 1**

Contiene le sostanze che possono essere utilizzate negli alimenti di cui all'articolo 2 lettere a - e e corrisponde all'allegato o all'elenco dell'Unione del regolamento (UE) n. 609/2013.

#### **Allegato 2**

Corrisponde all'allegato 2 OASpec, fatta eccezione per gli adeguamenti ai nuovi requisiti del regolamento (UE) n. 2016/127.

#### **Allegato 3**

Corrisponde all'allegato 5 OASpec, fatta eccezione per gli adeguamenti ai nuovi requisiti del regolamento (UE) n. 2016/127.

#### **Allegato 4**

Corrisponde all'allegato 6 OASpec.

#### **Allegato 5**

Corrisponde all'allegato 7 OASpec.

#### **Allegato 6**

Corrisponde all'allegato 8 OASpec.

#### **Allegato 7**

Corrisponde all'allegato 10 OASpec.

#### **Allegato 8**

Questo nuovo allegato contiene disposizioni concernenti i residui di prodotti fitosanitari in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età.

#### **Allegato 9**

Corrisponde all'allegato 14a OASpec, fatta eccezione per gli adeguamenti ai nuovi requisiti del regolamento (UE) n. 2016/128.

#### **Allegato 10**

Corrisponde all'allegato 1 OASpec.

## **Allegati 11 e 12**

Corrispondono in larga misura agli allegati 12 e 13 OASpec. La caffeina è stata disciplinata diversamente (in conformità con la valutazione dell'EFSA) ed è stata introdotta la  $\beta$ -alanina con la condizione che può essere immessa in commercio solo sotto forma di compresse «slow-release», poiché altrimenti sussiste il rischio di comparsa di parestesie. Inoltre i valori massimi sono stati adeguati alle prescrizioni degli integratori alimentari, affinché vengano gli stessi requisiti. Le altre sostanze o i composti ammessi dal 2003 negli alimenti di completamento sulla base di autorizzazioni singole sono stati recepiti in questi due allegati.

## **Allegato 13**

Corrisponde all'allegato 14*b* OASpec.

## **Allegato 14**

Corrisponde in larga misura all'allegato 11 OASpec. Sono state introdotte le «bevande di recupero». La suddivisione e l'ampliamento sono basati sulle informazioni dell'Ufficio federale dello sport.